

Disegno di legge n. 589 del 17.05.07 (cofirmatario)

Istituzione del difensore civico regionale per l'infanzia e l'adolescenza

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

la proposta di istituire il difensore civico regionale per l'infanzia e l'adolescenza contenuta nel presente disegno di legge intende realizzare uno strumento forte ed incisivo di tutela e di promozione dell'infanzia.

Si tratta di affiancare alla rete dei servizi sociali e alla magistratura, un'autorità, un organo di tutela non giurisdizionale, che abbia come funzione principale quella di ascoltare, promuovere, rappresentare, stimolare, vigilare, affinché i diritti e gli interessi dei cittadini di minore età vengano garantiti e difesi in campo civile, amministrativo e giudiziario.

Il difensore civico regionale per l'infanzia e l'adolescenza, non è, infatti, figura amministrativa di stretta competenza socio-assistenziale, ma istituzione che interagisce con il potere politico e amministrativo proponendosi quale sistema di riferimento per la qualificazione di un'organizzazione sociale nell'ottica dei diritti umani. Interlocutori privilegiati e fondamentali di questo organo di garanzia sono la famiglia, la scuola, le amministrazioni locali, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, gli ordini professionali e gli stessi cittadini di minor età.

La motivazione che spinge all'istituzione di questa figura è quella di cercare di dare una risposta possibile e convincente, in forme non giurisdizionali, all'esigenza di tutela dei cittadini e di impulso alla Pubblica Amministrazione affinché tenga fede alla sua figura di servizio e ai suoi criteri costitutivi di giustizia e di efficienza.

Com'è noto, infatti, nonostante i tentativi di rendere più razionale e moderna la Pubblica Amministrazione, spesso ancora rimangono deluse e sacrificate le aspettative e le promesse di efficienza, di trasparenza, di tempestività, di partecipazione nella azione della Pubblica Amministrazione. Di frequente, poi, il torto subito viene vissuto dal cittadino con rassegnazione perché il percorso giudiziale di riparazione è lungo, costoso, tardivo, solitamente privo di risarcimento. Rimangono inesprese, in particolare, le esigenze di chi ha minor potere, forza e capacità di conoscere e rappresentarsi ed avrebbe, proprio per questo, ancor più diritto di ricevere giustizia.

La difesa civica è, infatti, struttura in grado di fare interagire sinergicamente, virtuosamente, istituzioni e corpo sociale e capace di svolgere un ruolo di rappresentazione e tutela dei diritti e degli interessi delle categorie deboli della nostra società

tra le quali vi rientra sicuramente anche quella dei minori d'età.

Il settore minorile, con le sue peculiarità, necessita di uno specifico organo pubblico di tutela contro le eventuali inadempienze, o peggio le manipolazioni ed abusi, che rischiano di pregiudicare definitivamente il fondamentale diritto ad essere uomo e donna e ad avere una compiuta crescita umana.

L'Ufficio del difensore civico regionale per l'infanzia e l'adolescenza è dunque organo specifico di protezione del minore in grado di tutelarne non solo i diritti soggettivi, ma anche gli interessi diffusi, e cioè quei bisogni collettivi che si riflettono anche nella sfera individuale di un singolo soggetto ma che hanno dimensione e portata più generale.

Nell'attuale società, infatti, l'aggressione a beni fondamentali dell'individuo viene sempre più di frequente realizzata con la messa in pericolo o la riduzione di beni che sono collettivi e quindi anche, ma non solo, del singolo individuo che alla comunità appartiene. Se quanto affermato vale per il cittadino adulto è ancor più vero per il minore che, a differenza dell'adulto, non può influire sul piano politico a tutela dei suoi interessi, non può organizzarsi in gruppi di pressione e spesso non è neppure in grado di avvertire esattamente qual è il suo bisogno e come esso sia profondamente leso da certi comportamenti o situazioni.

All'obiezione che dietro il bambino vi è spesso un adulto si può rispondere che da un lato è ben poco diffusa un'adeguata cultura dell'infanzia, con la conseguenza che è scarsa la comprensione dei bisogni reali dei bambini e che dall'altro, quando anche si fosse sensibili al problema, non vi sono strumenti per attuare azioni significative e veramente incidenti per bloccare iniziative pubbliche o private che arrecano un reale danno allo sviluppo fisico e umano dei bambini e dei ragazzi. Occorre, dunque, un organo pubblico particolarmente attento alla tutela dei bisogni collettivi del minore e capace di intervenire efficacemente presso autorità politiche, amministrative o giudiziarie a tutela di essi.

A richiedere l'istituzione, in tempi brevi, di questo organo di garanzia contribuiscono sia le sollecitazioni che giungono al nostro Paese dalla comunità internazionale sia dei motivi ben precisi, del tutto interni al nostro ordinamento, che risulta tuttora privo di uno strumento adeguato che tuteli i diritti dell'infanzia.

Proprio nel quadro delle nuove politiche ispirate dalla Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo, e per dare una risposta adeguata alle esortazioni del Comitato ONU sui diritti del fanciullo, in questi ultimi anni il Parlamento europeo e il Consiglio d'Europa sono intervenuti per affermare la necessità di un tutore pubblico per l'infanzia e l'adolescenza e per raccomandare ai governi dei vari

Stati membri di istituire questa figura. Indicazioni autorevoli per definire le funzioni del difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza sono fornite dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sull'esercizio dei diritti del minore, dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dalle raccomandazioni del Consiglio d'Europa innanzi citate.

Da tali documenti internazionali emerge che due sono le finalità generali dell'ufficio di difesa civica per i minori: tutela dei diritti e loro promozione.

In tale direzione, il presente disegno di legge istituisce il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza, indicandone come finalità principale quella di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti alle persone di minor età (articolo 1). E' specificato che queste sono tutte coloro che sono presenti sul territorio regionale a prescindere dal requisito della cittadinanza.

Il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza è, quindi, organo di garanzia di attuazione dei diritti di ogni minore sia esso italiano, straniero o apolide così come prevede la Convenzione per i diritti del fanciullo del 1989 ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176.

Il comma 1 dell'articolo 2 prevede, poi, alla lettera a), la funzione di diffondere la conoscenza dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza per sviluppare una cultura che attui e promuova tali diritti cercando con iniziative concrete di dare impulso alla loro realizzazione.

La Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989 è lo strumento fondamentale di guida delle attività del difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza. Essa, infatti, fornisce un elenco dettagliato dei diritti soggettivi del minore e, dunque, delle possibili azioni che si rendono necessari alla loro più effettiva tutela. Anche per svolgere questo importante compito sarà necessaria la collaborazione delle famiglie, della scuola, delle associazioni di volontariato, delle amministrazioni locali, degli ordini professionali e degli stessi cittadini di minor età.

Alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 2 si attribuisce al difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza la funzione di vigilare sulle attività e i provvedimenti della Pubblica Amministrazione, anche di carattere generale, capaci di incidere sui diritti individuali e collettivi dell'infanzia e dell'adolescenza accogliendo ogni segnalazione proveniente sia dai minori d'età che dai cittadini adulti, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti fornendo ogni informazione appropriata sulle modalità di attuazione di tali diritti.

L'opportunità dell'istituzione di questo nuovo organo di protezione del minore non è però legata solo alla pur

doverosa attuazione delle sollecitazioni che vengono dalla Comunità internazionale. Sussistono anche precisi motivi, legati alle carenze di adeguata tutela proprie della nostra legislazione, che impongono l'istituzione di questa nuova struttura. Pertanto l'articolo 3 stabilisce tra i compiti dell'organo di garanzia:

1) quello di intervenire con segnalazioni e raccomandazioni a tutela dei bisogni collettivi, degli interessi diffusi specifici dell'infanzia e dell'adolescenza. Tra le situazioni in cui l'interesse collettivo dell'infanzia è a forte rischio di essere compromesso, basti pensare, per esempio: alla programmazione urbanistica spesso assai disattenta alle esigenze dei cittadini minori; alla collocazione di fabbriche inquinanti o ripetitori nocivi in prossimità delle scuole; al passaggio di nodi stradali ad alta densità di traffico proprio nelle vicinanze di luoghi ad alta frequentazione per l'infanzia; alle carenze di adeguati servizi territoriali per i soggetti in età evolutiva; al mancato rispetto delle leggi sui manifesti pubblicitari che possono turbare la sensibilità dei minori; alla violazione delle norme di legge a tutela dei soggetti in formazione da parte delle emittenti pubbliche o private;

2) quello di intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minor età;

3) quello di prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Questo nuovo organismo di protezione e garanzia non si sovrappone all'attività propria dei servizi degli enti locali. Si è espressamente sancito con l'articolo 4 che il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza possa agire, nella tutela degli interessi e dei diritti individuali, su segnalazione dello stesso cittadino minore o dei suoi parenti o di servizi o associazioni ed enti e si è previsto che non svolga direttamente funzioni di sostegno o trattamento ma solo funzioni di segnalazione, di impulso, di rappresentazione all'autorità procedente della situazione del minore.

Pertanto un simile organo, anziché costituire un doppione dell'attività dei servizi, può essere un interlocutore prezioso degli stessi: sarà il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza un ulteriore utile strumento, cui possono fare ricorso i servizi per interventi nei confronti di altre istituzioni. Sempre per colmare una carenza di adeguata tutela dei soggetti minori l'articolo 5 prevede tra i compiti quello di preparare persone disponibili a svolgere attività di tutela e curatela, assicurando la consulenza e il sostegno ai tutori e ai curatori nominati.

Si tratta del caso particolarmente delicato della tutela del minore che non abbia un patrimonio e sia privo di un genitore valido. In questi casi la tutela si risolve molto spesso in un fatto meramente burocratico. E' tutt'altro che infrequente la nomina, come tutore di

molti bambini allontanati dalla famiglia, del sindaco del comune dove risiede: ciò rende di fatto impossibile una tutela personalizzata e dall'altro vanifica un'esigenza di tutela di soggetti particolarmente a rischio. In questo modo l'amministrazione comunale viene ad essere allo stesso tempo il controllore e il controllato: eroga assistenza e allo stesso tempo rappresenta il minore fruitore di interventi.

Appare perciò indispensabile riportare la tutela di minori con problemi ad un rapporto di sostegno meno formale e più significativo e pregnante sul piano personale e relazionale: l'ufficio del difensore civico per l'infanzia può promuovere sul territorio la disponibilità a svolgere questa funzione, individuando le persone più adatte formandole e sostenendole nello svolgimento del loro compito.

Il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza avrà ai sensi dell'articolo 6, comma 2, compiti di monitoraggio, sia in ambito legislativo che amministrativo, interessandosi della corretta applicazione del diritto nazionale ed internazionale e del rispetto dei diritti dell'infanzia nei procedimenti amministrativi. Collaborerà, inoltre, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, con il CORECOM al monitoraggio rivolto ai mezzi di comunicazione e di informazione di massa, specificatamente a quelli di recentissima diffusione (come internet) dove i diritti dei bambini appaiono più a rischio.

L'articolo 7 prevede la possibilità di coordinare, nell'ambito delle rispettive competenze, l'attività del difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza con quella del difensore civico comunale o provinciale laddove esistenti. Poiché è indispensabile che il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza sia indipendente è a questo criterio che si rifanno gli articoli 8 e 9 che stabiliscono i requisiti per la nomina e le norme di elezione.

L'articolo 10 definisce la durata in carica del difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza e detta le norme applicabili in caso di rinuncia, revoca e decadenza.

L'articolo 11 ne definisce il trattamento economico.

L'articolo 12 è dedicato alla disciplina delle modalità di pubblicità delle attività. Per rendere l'azione del difensore civico regionale per l'infanzia e l'adolescenza la più incisiva possibile è stato attribuito il potere di riferire sull'andamento dell'attività e di fare osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative e amministrative da adottare.

L'articolo 13 colloca l'ufficio del difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza presso l'Assemblea regionale siciliana, che dispone in merito al personale e alle strutture necessarie allo svolgimento dell'incarico.

L'articolo 14, al fine di assicurare una maggiore funzionalità e adeguatezza dell'ufficio, prevede la possibilità di articolare territorialmente la sua organizzazione attraverso un regolamento regionale che possa prevedere anche la figura di uno o più delegati.

L'articolo 15 contiene la norma finanziaria.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1. Istituzione

1. La Regione istituisce, nel rispetto delle competenze degli enti locali, il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato difensore, al fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti alle persone di minore età presenti sul territorio regionale.

2. Il difensore, nell'esercizio delle proprie funzioni, gode della piena indipendenza e non è sottoposto a forme di subordinazione gerarchica.

Art. 2. Funzioni

1. Il difensore svolge le seguenti funzioni:

a) diffonde la conoscenza e promuove l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in collaborazione con gli enti locali, le scuole, le associazioni di volontariato, gli ordini professionali e gli stessi cittadini di minore età;

b) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a), e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;

c) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;

d) collabora agli interventi di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451;

e) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia ed all'adolescenza, eventualmente anche attraverso l'istituzione di un servizio di ascolto telefonico;

f) predispone una relazione annuale all'Assemblea regionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella Regione, sui servizi e sulle risorse presenti sul territorio finalizzate a

corrispondere alle esigenze delle persone di minore età.

2. La Regione assicura adeguate forme di pubblicità dei servizi di informazione, di cui al comma 1, lettera e), e della relazione annuale, di cui a comma 1, lettera f).

Art. 3.

Tutela degli interessi diffusi

1. Al fine di tutelare gli interessi diffusi il difensore può:

a) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche della Regione e degli enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti alle persone di minore età da attività, provvedimenti o condotte omissive svolte dalle amministrazioni o da privati;

b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;

c) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone minore età;

d) prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Tutela degli interessi e dei diritti individuali

1. Il difensore, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti delle persone di minore età presenti sul territorio regionale, agisce d'ufficio o su segnalazione o richiesta del minore ovvero di parenti, di scuole, di servizi, di associazioni o enti. Il difensore ha pertanto la facoltà, in accordo, ove possibile, con la famiglia della persona di minore età, di:

a) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche della Regione o degli enti territoriali casi di persone minori in situazioni di rischio o di pregiudizio;

b) sollecitare le amministrazioni competenti all'adozione di interventi di aiuto e sostegno;

c) promuovere, presso le amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per le persone di minore età;

d) richiamare le amministrazioni competenti a prendere in considerazione l'interesse delle persone di minore età come prioritario rispetto ad altri interessi;

e) trasmettere al giudice amministrativo, civile o penale, informazioni, eventualmente corredate di documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età.

2. Il difensore, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo, ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di estrarne gratuitamente copia. Il difensore è comunque tenuto a rispettare le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Tutela e curatela

1. Il difensore promuove la disponibilità ad assumere la funzione di tutela e di curatela anche attraverso lo svolgimento di idonei corsi di formazione, anche continua.

Art. 6.

Altre funzioni e poteri

1. Il difensore vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla famiglia.

2. Il difensore esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto degli stessi sui minori.

3. Il difensore promuove, in collaborazione con soggetti pubblici, privati, scuole e ordini professionali, iniziative per la prevenzione dell'abuso e del disadattamento e iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori.

4. Collabora con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse.

Art. 7.

Rapporti con il difensore civico

1. Il difensore civico comunale o provinciale, ove esistenti, e il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le proprie attività nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 8.

Nomina, requisiti ed incompatibilità

1. Il difensore è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a deputato regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale in campo minorile e in materie concernenti l'età evolutiva e la famiglia.

2. Non sono eleggibili:

a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale, i presidenti di regioni e province, i sindaci, gli assessori e i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, gli assessori e i deputati regionali;

b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti e associazioni sindacali o di categoria;

c) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore delle Aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

d) i dipendenti regionali, degli enti locali e di enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;

e) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi regionali o di enti locali.

3. L'incarico di difensore è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

Art. 9. Elezione

1. Il difensore è eletto dall'Assemblea regionale con voto segreto.

2. E' eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei deputati dell'Assemblea regionale. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei deputati dell'Assemblea regionale.

Art. 10. Durata del mandato. Rinuncia e decadenza

1. Il difensore dura in carica cinque anni ed è rieleggibile una sola volta.

2. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, l'Assemblea regionale è convocata per procedere all'elezione del successore.

3. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del difensore sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore.

4. Il difensore ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento, purchè ne dia avviso al Presidente dell'Assemblea regionale ed al Presidente della Regione, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.

5. L'Assemblea regionale dichiara la decadenza dall'ufficio del difensore quando sopravvengono le cause di ineleggibilità o si verificano le cause di incompatibilità, se l'interessato non le elimina entro venti giorni.

6. Qualora l'incarico venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

Art. 11.
Indennità

1. Al difensore spetta l'indennità di carica prevista per i deputati regionali. Spetta, inoltre, al difensore il rimborso spese previsto per i deputati regionali intendendosi che il rimborso delle spese di trasporto sia ragguagliato a venti giornate mensili.

Art. 12.
Relazioni e pubblicità delle attività

1. Il difensore invia al Presidente dell'Assemblea regionale e al Presidente della Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta, corredata di osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative e amministrative da adottare. Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il difensore può inviare in ogni momento relazioni ai suddetti Presidenti. Il Presidente dell'Assemblea regionale dispone l'iscrizione delle relazioni all'ordine del giorno dell'Assemblea, affinché la stessa le discuta.

2. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. Di tali atti è, inoltre, data pubblicità su quotidiani ed emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.

3. Le Commissioni parlamentari possono convocare il difensore per avere chiarimenti sull'attività svolta.

Art. 13.
Sede, personale e strutture

1. Il difensore ha sede presso l'Assemblea regionale e si avvale di una struttura organizzativa costituita dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale e posta alla dipendenza funzionale del difensore.

2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale stabilisce con proprie deliberazioni le norme relative al funzionamento della struttura organizzativa, la sua dotazione organica, i criteri di assegnazione del personale e provvede all'assegnazione dell'arredamento, mobili e attrezzature necessarie per lo svolgimento delle funzioni.

3. Il difensore, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale, può chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il funzionamento della struttura organizzativa.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, il difensore

opera in collegamento con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale per studi e indagini sulla situazione minorile dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale raccolti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

5. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale, in conformità alle proposte del difensore, secondo le norme e le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità dell'Assemblea regionale.

Art. 14. Organizzazione

1. Con regolamento regionale possono essere determinati:

a) l'articolazione territoriale delle sedi del difensore, per assicurarne l'adeguatezza alle esigenze della popolazione in età minore e lo svolgimento di tutte le funzioni del difensore stesso;

b) l'organizzazione degli uffici del difensore, assicurandone la funzionalità attraverso la previsione di uno o più delegati nominati secondo le modalità previste dal regolamento stesso;

c) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del difensore, promuovendone la formazione specifica alla trattazione delle questioni relative alla tutela minorile, all'età evolutiva e alla famiglia;

d) ulteriori modalità di funzionamento degli uffici del difensore e l'attribuzione di diverse e specifiche risorse.

Art. 15. Imputazione e adempimenti di spesa

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'iscrizione di appositi articoli nei capitoli del bilancio di previsione dell'Assemblea regionale.

Art. 16.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare legge della Regione.